



TRIBUNALE DI RIETI

Presidenza

Dec. 18/2020

Il Preidente,
ritenuto che:

le modifiche intervenute in sede di conversione dell'art. 83 del D.L. 18 marzo 2020 n. 17, nonché quelle disposte con D.L. 30/4/2020 n. 28 hanno in parte ridefinito le modalità di trattazione dell'udienza penale nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020;

appare utile pertanto meglio precisare il provvedimento relativo alle modalità di trattazione dell'udienza penale, nell'indicato periodo, adottato da questa presidenza in data 9 aprile 2020 così adeguandolo alle modifiche intervenute;

premesso che, anche dopo la conversione, il menzionato art. 83 continua a prevedere che, per il periodo decorrente dal 12/5, in presenza di imputato detenuto o internato o sottoposto a misura cautelare, la trattazione, 'ove possibile', deve avvenire da remoto (art. 83 co. 12);

ritenuto che in ordine alla possibilità della trattazione telematica sono intervenute sia la legge di conversione, in particolare con i commi 12 bis e ss., sia il D.L. 30/4/2020 n. 28 introducendo una norma di carattere generale che afferma che la trattazione da remoto si può applicare ('possono essere tenute mediante collegamento da remoto..') – oltre che alle ipotesi di cui al co. 12 – in tutti i casi di prevista presenza in udienza di soli soggetti 'intraneei' al processo (imputato, pp.oo, personale di PG, ausiliari, interpreti, consulenti e periti), e, con il consenso delle parti, anche nelle ipotesi di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e nei casi n cui devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, ponendo in tali casi in capo al giudice l'obbligo di comunicare loro le modalità con cui partecipare da remoto (nel caso di parti processuali, necessariamente dalla stessa postazione da cui si collega il difensore; se parte sottoposta a misure restrittive domiciliari, presso il più vicino ufficio di PG, in cui deve recarsi anche il difensore; nel caso dell'ausiliario, necessariamente dall'ufficio giudiziario);

ritenuto quindi che tutta l'accennata normativa dell'emergenza sembra indicare la trattazione da remoto – che garantisce intrinsecamente il rispetto delle regole di

distanziamento sociale – come la modalità preferenziale (quanto meno sino al 31/7/2020), ma (con l’uso del richiamo alla ‘possibilità’ e la richiesta, in alcuni casi, del consenso delle parti) non la pone come obbligatoria ed esclusiva consentendo pertanto anche la trattazione tradizionale;

ribadito che condizione imprescindibile per la trattazione tradizionale (presenza fisica) è il rispetto delle regole di distanziamento da parte di tutti gli operatori della giustizia e che a tal fine è stata già prevista da questa presidenza la necessaria trattazione di tutti i processi a porte chiuse ed è stata affidata a ciascun giudice – cui spetta anche in corso di udienza l’adozione di ogni provvedimento per il rispetto di tali regole – l’individuazione preventiva sia dei processi da rinviare che dei processi da trattare con il rigoroso scaglionamento orario così da assicurare con sufficiente certezza la non sovrapposizione di più giudizi;

ritenuto che occorre indicare i criteri che il giudice dovrà seguire nella individuazione dei procedimenti da trattare in forma tradizionale (presenza fisica);

sentito il COA di Rieti che ha espresso parere contrario solo con riferimento alle modalità di trattazione delle “prime comparizioni” chiedendone la trattazione in presenza fisica;

ribadito, come già affermato alla lettera C del provvedimento di questa presidenza in data 9 aprile 2020, che le “prime comparizioni” potranno essere trattate solo da remoto, con il consenso delle parti, perché il loro elevato numero per singola udienza (40) impedisce il rispetto del distanziamento sociale;

sentito il sig. Procuratore della Repubblica di Rieti ed il Presidente di sezione dott. Sabatini,

ad integrazione e specificazione del provvedimento di questa presidenza in data 9 aprile 2020 di cui si ribadisce l’efficacia con la modifica del solo termine finale al 31 luglio 2020

così dispone

- 1) per il periodo 11 maggio 2020 – 31 luglio 2020, in caso di mancato assenso alla trattazione da remoto, le ‘prime udienze’, e tutti quei processi per i quali si prevede comunque un afflusso di persone non gestibile secondo le regole di distanziamento sociale, andranno rinviati, con provvedimento ad hoc, a data successiva al 31 luglio 2020 e comunque al momento in cui sarà prevedibilmente

possibile la trattazione in forma tradizionale e senza il rispetto di specifiche e stringenti cautele;

2) nell'indicato periodo sarà possibile la trattazione in forma tradizionale (presenza fisica):

- per i casi di cui all'art. 83 co. 3 lett. b, quando non sia stato possibile assicurare il collegamento da remoto o quando tale trattazione sia subordinata al consenso del difensore, e lo stesso non presti il consenso a tale modalità;
- per i processi (con o senza istruttoria) per i quali è comunque possibile il rispetto delle regole del distanziamento sociale da individuarsi secondo i criteri di priorità previsti nelle tabelle e nel DOG vigenti. In particolare, potranno essere trattati:

- A) i giudizi con imputati in misure cautelari non custodiali, o sottoposti a misura di sicurezza anche non restrittiva;
- B) i processi prossimi alla prescrizione;
- C) i processi fissati per la sola trattazione di questioni processuali o per la discussione;
- D) i processi con parti civili costituite;
- E) i processi che rivestano particolare rilevanza sociale

Manda al Sig. Presidente della Corte di Appello di Roma e al Sig. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma ai fini di cui al comma 6 dell'art. 83 D.L. 17/3/2020 n. 18.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica di Rieti, al Presidente del COA di Rieti, ai Colleghi, ai GOT del Tribunale di Rieti.

Rieti, 6 maggio 2020



Il Presidente
Pierfrancesco de Angelis